

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2025, n. 1800

Istituzione del Registro Regionale dei soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario e approvazione dei requisiti, procedure e obblighi per l'iscrizione e il mantenimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "MAI.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti e dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3 lettera da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di istituire il Registro Regionale dei soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario (TSS) da approvarsi con provvedimento della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
3. di approvare i seguenti allegati *a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento*:
Allegato B: *"Requisiti, procedure e obblighi per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione"*
Allegato C: *Modello di domanda per l'iscrizione a Registro Regionale dei soggetti autorizzati al trasporto sanitario secondario (TSS)*
Allegato D: *Modello di autocertificazione annuale per il mantenimento dei requisiti ai fini della permanenza nel registro regionale dei soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario (TSS)* ·
Allegato E: *Modello di domanda di cancellazione dal Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS)*
4. Di stabilire che gli interessati potranno presentare istanza di iscrizione al Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS), corredata dalla documentazione prevista nell'Allegato C, **entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento** al fine di consentire la prima pubblicazione dell'elenco dei soggetti autorizzati.

5. Di stabilire che alla scadenza dei 90 giorni di cui sopra la procedura rimarrà aperta in via continuativa, consentendo l'iscrizione di ulteriori soggetti secondo le modalità previste dal presente provvedimento;
6. Di rinviare ad apposita legge regionale la disciplina di dettaglio ivi inclusa quella sanzionatoria del trasporto sanitario secondario (TSS);
7. Di demandare alla Sezione Programmazione e Monitoraggio dell'Assistenza sociosanitaria l'aggiornamento del Registro Regionale con cadenza trimestrale;
8. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, al Quota ed alle Associazioni di categoria rappresentative delle strutture sociosanitarie
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Istituzione del Registro Regionale dei soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario e approvazione dei requisiti, procedure e obblighi per l'iscrizione, il mantenimento ~~e la cancellazione~~

Visti:

- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto "Definizione aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la Legge regionale 02/05/2017, n. 9 e ss.mm.ii avente ad oggetto: "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"

- il Decreto del Presidente della Giunta n. 473 del 26/10/2024, avente ad oggetto: "Assegnazione delle deleghe in materia di "Sanità, Benessere Animale, Sport per Tutti".
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

La presente deliberazione costituisce un passo fondamentale verso la regolamentazione del servizio di trasporto sanitario secondario dedicato ai soggetti che a causa di particolari condizioni cliniche non possono usufruire di trasporto autonomo.

Nello specifico, oggetto del servizio è l'attività di trasporto delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Soggetti barellati: persone che, in ragione della patologia e della condizione clinica, presentano un rischio di peggioramento dello stato di salute e necessitano di trasporto in posizione supina mediante ambulanza;
- Soggetti non deambulanti: persone con inabilità temporanea o permanente, costrette all'uso obbligato di carrozzina ortopedica, che richiedono un trasporto protetto tramite mezzi attrezzati con pedana mobile;
- Ogni altro soggetto abbinabile di trasporto che non rientra nel servizio di trasporto in emergenza urgenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: soggetti dimessi da struttura ospedaliera o residenziale che necessitano di rientrare al domicilio o in altro setting assistenziale, soggetti che dal domicilio si recano in struttura sanitaria per prestazioni specialistiche)

Non sono inclusi nel trasporto i soggetti che necessitano del trasporto in emergenza – urgenza o comunque tutti quegli assistiti che necessitano, durante il trasporto, della sorveglianza medica e/o infermieristica.

Considerata la fragilità dei soggetti cui il servizio è rivolto è necessario che lo stesso venga effettuato da operatori qualificati, selezionati tramite un apposito Registro Regionale cui saranno iscritti esclusivamente i soggetti dotati di requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi.

Allo scopo dell'istituzione del predetto Registro si definiscono:

- I requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione;
- Le modalità di prima iscrizione e aggiornamento;
- Le procedure di verifica periodica del servizio.

In relazione al pagamento da parte dell'utenza, si precisa che, non essendo il servizio incluso nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), la determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto secondario disciplinato dal presente documento è di competenza dell'ente erogatore. In relazione al predetto servizio di trasporto nessun riconoscimento di tariffa può essere addebitato alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Presidi Ospedalieri in quanto detto servizio non rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza. Per i soggetti nefropatici si rimanda alla LR n. 9 del 05/11/1991 ad

oggetto "Normativa concernente le nefropatie croniche" e alle circolari regionali applicative per la eventuale richiesta di rimborso del servizio di trasporto da e verso i Centri dialisi.

Tuttavia, per consentire un adeguato monitoraggio, il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro è tenuto, una volta definite le tariffe applicabili alle diverse tipologie di trasporto, a comunicarle alla Regione. Le tariffe devono inoltre essere rese pubbliche all'utenza tramite esposizione presso la sede operativa e, se disponibile, pubblicazione sul sito internet.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di Disciplinare il trasporto sanitario secondario definendo ai sensi dell'art 4, comma 4, lett. f) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di istituire il Registro Regionale dei soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario (TSS) da approvarsi con provvedimento della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria;
3. di approvare i seguenti allegati:
Allegato B: *"Requisiti, procedure e obblighi per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione"*
Allegato C: *Modello di domanda per l'iscrizione a Registro Regionale dei soggetti autorizzati al trasporto sanitario secondario (TSS)*
Allegato D: *Modello di autocertificazione annuale per il mantenimento dei requisiti ai fini della permanenza nel registro regionale dei soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario (TSS)*

Allegato E: *Modello di domanda di cancellazione dal Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS)*

4. di stabilire che gli interessati potranno presentare istanza di iscrizione al Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS), corredata dalla documentazione prevista nell'Allegato C, **entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento** al fine di consentire la prima pubblicazione dell'elenco dei soggetti autorizzati.
5. di stabilire che alla scadenza dei 90 giorni di cui sopra la procedura rimarrà aperta in via continuativa, consentendo l'iscrizione di ulteriori soggetti secondo le modalità previste dal presente provvedimento;
6. di rinviare ad apposita legge regionale la disciplina di dettaglio ivi inclusa quella sanzionatoria del trasporto sanitario secondario (TSS);
7. di demandare alla Sezione Programmazione e Monitoraggio dell'Assistenza sociosanitaria l'aggiornamento del Registro Regionale con cadenza trimestrale;
8. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali, ai Direttori di Area Sociosanitaria, ai Direttori dei Distretti Sociosanitari, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, al Quota ed alle Associazioni di categoria rappresentative delle strutture sociosanitarie
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee Guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397".

Il FUNZIONARIO E.Q. "Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli ambiti territoriali Brindisi-Lecce-Taranto" **Francesca VANTAGGIATO**
18.11.2025 18:24:24 UTC



Il DIRIGENTE "Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria"
Elena MEMEO

Elena
Memeo
18.11.2025
18:27:54
GMT+01:00



Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R..

Il DIRETTORE di Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale":
Vito MONTANARO

Vito Montanaro
19.11.2025 11:00:11
GMT+01:00



L' Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, e l'Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti

Raffaele PIEMONTESE

 Raffaele Piemontese
19.11.2025
11:33:57
GMT+01:00

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile

Debora CILIENTO

 Debora Ciliento
19.11.2025
11:55:01
GMT+01:00

ALLEGATO A**PARERE TECNICO**

La presente deliberazione disciplina l'istituzione del Registro Regionale dei soggetti autorizzati al trasporto sanitario secondario, definendo requisiti, procedure e modalità operative.

Garantisce che il servizio sia erogato da operatori qualificati, assicurando continuità, sicurezza e qualità del trasporto per utenti fragili.

Stabilisce le regole per iscrizione, aggiornamento, mantenimento, cancellazione e monitoraggio dei soggetti autorizzati, nonché la comunicazione delle tariffe all'utenza.

Dalla presente deliberazione non derivano oneri per il Bilancio regionale in quanto la spesa il servizio di trasporto secondario non rientra nei Essenziali di Assistenza.”.

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE**

SI NO X

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

Elena
Memeo
19.11.2025
13:54:38
GMT+01:00



ALLEGATO B**Requisiti, procedure e obblighi per l'iscrizione e il mantenimento**

Il presente documento disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dei soggetti autorizzati allo svolgimento del trasporto sanitario secondario nella Regione Puglia.

Ai fini del presente documento si intende per:

- a) Trasporto secondario: ogni attività di trasporto sanitario non riconducibile al soccorso/emergenza, effettuata tramite mezzi a motore o elettrici, rivolta a utenti barellati, non deambulanti o con ridotta autonomia.
- b) Operatore autorizzato: il soggetto pubblico o privato abilitato dalla Regione Puglia per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario secondario.
- c) Mezzi utilizzabili: auto, auto attrezzate per il trasporto disabili, ambulanze di tipo A o di tipo B, pulmini.

In relazione agli operatori autorizzabili all'iscrizione nel Registro si precisa che sono ammessi gli Organismi di volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte da almeno sei mesi nel Registro del Terzo settore (RUNTS) ed operanti sul territorio regionale o appartenenti al Comitato regionale della Croce rossa italiana.

I soggetti richiedenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Idoneità morale e professionale del legale rappresentante e dei soggetti con poteri decisionali.
- 2. Assenza di condanne penali, comprese quelle con procedimenti pendenti, riferite al legale rappresentante e agli associati con poteri decisionali.
- 3. Coerenza delle finalità statutarie con le attività di trasporto sanitario, comprovata da statuto, atto costitutivo o altra documentazione istituzionale prevista dalla normativa vigente.
- 4. Esperienza documentata di almeno 12 mesi nell'ambito del trasporto di persone con disabilità o ridotta mobilità.
- 5. Regolarità contributiva in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
- 6. Nomina di un referente operativo, reperibile 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
- 7. Copertura assicurativa per responsabilità civile verso operatori, terzi e persone trasportate.
- 8. Adozione di procedure documentate riguardanti:
 - o rispetto delle normative in materia di privacy e sicurezza;
 - o operazioni di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei mezzi;
 - o verifica e manutenzione del parco mezzi.

I soggetti interessati devono garantire altresì il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari a mantenere la continuità, la qualità e la sicurezza del servizio, elementi indispensabili per l'iscrizione nel Registro Regionale di seguito indicati.

REQUISITI STRUTTURALI: I soggetti devono possedere nella propria sede operativa quanto segue:

- Locali dedicati per il soggiorno e il riposo del personale.
- Servizi igienici e per l'igiene personale.
- Spazio specifico per lo stoccaggio dei presidi e dei materiali di dotazione.
- Apposito spazio per il parcheggio dei mezzi.

REQUISITI TECNOLOGICI E MEZZI UTILIZZATI: Per garantire il corretto funzionamento del servizio di trasporto sanitario, ciascun soggetto che richiede l'iscrizione al Registro dovrà assicurare i seguenti requisiti:

Ricezione e collegamento operativo

- Presenza di una sede operativa dotata di linea telefonica attiva 24/24 per garantire un costante collegamento con la Centrale Operativa.
- Collegamento informatico alla rete Internet;

Automezzi e loro caratteristiche:

- Disponibilità di mezzi autorizzati al trasporto sanitario, adeguati alle diverse tipologie di utenti (barellati e non deambulanti) di cui ciascuna organizzazione dovrà fornire un elenco dettagliato.
- I veicoli che sono idonei al trasporto non devono aver raggiunto i 250.000 km di percorrenza;
- Ogni veicolo dovrà avere una dotazione di sicurezza a bordo (cinture di sicurezza, dispositivi anti-ribaltamento carrozzina, estintore, barella, kit di primo soccorso);
- Ogni veicolo dovrà essere dotato di un sistema di tracciamento GPS per monitorare in tempo reale la posizione dei mezzi e ottimizzare la gestione delle emergenze e degli itinerari.

Ogni mezzo dovrà essere sottoposto a controlli periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Comunicazioni e collegamenti di bordo

- Presenza, in ciascun mezzo, di almeno due sistemi di comunicazione con la Centrale Operativa, ad esempio: radio dedicata e telefonia mobile.

Sicurezza e monitoraggio

- Gli automezzi devono essere dotati di dispositivi di sicurezza attiva e passiva, inclusi sistemi di segnalazione luminosa e sonora, pedana mobile per accesso carrozzina e sistemi di ritenuta per i pazienti.
- L'uso del GPS deve essere integrato con la Centrale Operativa per garantire tempestività degli interventi e ottimizzazione dei percorsi.

REQUISITI ORGANIZZATIVI: Per l'iscrizione nell'elenco regionale è necessario possedere i seguenti requisiti organizzativi:

Le professionalità minime richieste a bordo dei mezzi sono le seguenti:

- almeno 1 autista e 1 accompagnatore;

- il personale di cui sopra deve essere qualificato, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per l'espletamento del servizio di trasporto.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere provato dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla procedura mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000.

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro regionale, dovranno dichiarare altresì di:

1. Garantire un'organizzazione funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa regionale;
2. Assicurare che i volontari siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni;
3. Utilizzare autoveicoli in regola con le norme sulla circolazione e idonei al tipo di servizio richiesto;
4. Assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente;
5. Osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia;
6. Svolgere le attività con personale qualificato, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per l'espletamento del servizio di trasporto;
7. Assicurare il personale dipendente o incaricato, nonché le persone destinatari del servizio, contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
8. Applicare al personale se dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
9. Essere in regola con il DURC.

2. MODALITÀ DI PRIMA ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO, MODIFICA E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La procedura di prima iscrizione è avviata su iniziativa del soggetto interessato e si articola nelle seguenti fasi:

Presentazione della Domanda – Iscrizione e Monitoraggio

Il Legale Rappresentante del soggetto (ODV, APS o Comitato CRI) presenta alla Sezione Regionale competente (tramite PEC da inoltrare esclusivamente all'indirizzo sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) l'istanza di iscrizione indicando nell'oggetto la seguente dicitura **“ALLEGATO C - Modello di domanda per l'iscrizione a Registro Regionale dei soggetti autorizzati al trasporto sanitario secondario (TSS)”**, utilizzando la modulistica riportata nell'Allegato C corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:

- Statuto/Atto Costitutivo che attesti le finalità congruenti con il servizio di trasporto.
- Elenco dettagliato dei mezzi (Tipologia, Targa, Anno di immatricolazione, Dotazioni e indicazione dei km percorsi).
- Elenco tariffe applicate.

L'Ufficio Regionale verificata la completezza formale dell'istanza adotta il provvedimento di Iscrizione nel Registro regionale che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e comunicato al soggetto interessato.

A seguito del provvedimento di iscrizione, l'Ufficio Regionale *allo scadere del termine dei 90 giorni* dalla pubblicazione della delibera provvede alla costituzione del primo Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS), nel quale confluiscono tutte le organizzazioni ammesse. Tale Elenco è aggiornato con periodicità trimestrale e viene trasmesso alle AA.SS.LL., alle strutture ospedaliere pubbliche e private, alle Associazioni di categoria rappresentative delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il soggetto già iscritto è tenuto a trasmettere alla Sezione Regionale un'autocertificazione di mantenimento dei requisiti, attestante la permanenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e documentali necessari allo svolgimento del servizio di Trasporto Sanitario Secondario (TSS). La domanda di mantenimento dovrà essere trasmessa tramite PEC da inoltrare **esclusivamente** all'indirizzo sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura *"ALLEGATO D - Modello di autocertificazione annuale per il mantenimento dei requisiti ai fini della permanenza nel registro regionale dei soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario (TSS)"*

Eventuali cancellazioni dall'elenco possono essere richieste dal soggetto iscritto utilizzando l'Allegato E al presente provvedimento o disposte d'ufficio.

Al fine di garantire la qualità, la sicurezza e l'adeguatezza del servizio di trasporto, la Sezione competente provvede a effettuare verifiche periodiche sui soggetti iscritti nel Registro regionale, secondo le seguenti modalità:

- Controlli documentali (Verifica del possesso dei requisiti; Aggiornamento dei dati relativi agli automezzi, compresi eventuali mezzi aggiuntivi o dismessi; Controllo della formazione e aggiornamento del personale,. Raccolta periodica dei dati relativi alle prestazioni effettuate (numero di trasporti, tipologia di utenti, eventuali criticità riscontrate);
- Ispezioni : Verifica per mezzo del Dipartimento di Prevenzione competente delle sedi operative, con particolare attenzione ai locali dedicati al personale, spazi di stoccaggio, igiene e sicurezza, controllo dei mezzi utilizzati, incluse le dotazioni di sicurezza, il funzionamento della pedana per i non deambulanti e il corretto utilizzo dei dispositivi di tracciamento GPS e dei sistemi di comunicazione;

Procedure sanzionatorie:

In caso di riscontro di inadempienze gravi o reiterate, la Sezione regionale competente può sospendere temporaneamente l'iscrizione nel Registro fino all'adozione di provvedimenti correttivi.

La cancellazione dall'elenco può avvenire nei casi di mancato rispetto delle norme di sicurezza, utilizzo improprio dei mezzi, o accertata mancanza dei requisiti.

ALLEGATO C

Modello di domanda per l'iscrizione a Registro Regionale dei soggetti autorizzati al trasporto sanitario secondario

Alla Regione Puglia
Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza
Sociosanitaria
PEC: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione al Registro Regionale dei soggetti autorizzati al trasporto sanitario secondario

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome: _____

Nato/a a: _____ il: // _____

Residente in: _____

Codice fiscale: _____

In qualità di Legale Rappresentante di:

Denominazione ODV/APS/Comitato CRI: _____

Codice fiscale / Partita IVA: _____

Iscrizione al RUNTS / Comitato CRI: Nr. _____ del // _____

Sede legale: _____

Sede operativa principale: _____

PEC dell'ente: _____

CHIEDE

l'iscrizione del proprio ente al Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS) ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale vigente e dall'Allegato B.

A tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci:

1. Requisiti soggettivi e morali

- ☐ di possedere idoneità morale e professionale;
- ☐ di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti pendenti;
- ☐ che tali condizioni riguardano anche i soggetti con poteri decisionali dell'ente.

2. Requisiti statutari e organizzativi

- ☐ che le finalità statutarie sono coerenti con le attività di trasporto sanitario;
- ☐ di possedere esperienza documentata di almeno 12 mesi nel trasporto di persone con disabilità o ridotta mobilità;
- ☐ di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e infortunistici;
- ☐ di aver nominato un referente operativo reperibile 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;
- ☐ di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per operatori, terzi e persone trasportate.

3. Requisiti strutturali, tecnologici e di sede operativa

- ☐ di possedere locali dedicati al personale, servizi igienici, spazio per stoccaggio materiali e parcheggio mezzi;
- ☐ di disporre di sede operativa con linea telefonica attiva 24/24 e collegamento Internet.

4. Requisiti relativi ai mezzi utilizzati

- ☐ di disporre dei mezzi elencati nel documento allegato (Tipologia, Targa, Anno di immatricolazione , Dotazioni, Km);
- ☐ che ciascun mezzo non ha superato i 250.000 km;
- ☐ che ciascun mezzo è dotato di: dispositivi di sicurezza, estintore, kit primo soccorso, sistemi di fissaggio carrozzina, barella;
- ☐ che ogni mezzo è dotato di GPS funzionante e collegato con la Centrale Operativa;
- ☐ che i mezzi sono stati sottoposti alla di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Personale impiegato

- ☐ che il personale impiegato durante i trasporti è composto almeno da 1 autista e 1 accompagnatore qualificati;
- ☐ che tali figure possiedono cognizioni tecniche e pratiche adeguate;
- ☐ che eventuali dipendenti sono assunti con CCNL di categoria.

6. Dichiarazioni obbligatorie ulteriori

- ☐ di assicurare i volontari contro infortuni e per responsabilità civile (art. 18 D.lgs. 117/2017);
- ☐ di utilizzare autoveicoli in regola con le norme di circolazione;
- ☐ di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi delle normative vigenti;
- ☐ di assicurare la qualità e la continuità del servizio;
- ☐ di essere in regola con il DURC

E si impegna a:

- comunicare tempestivamente ogni variazione di mezzi, sedi, personale o requisiti;
- trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno l'autocertificazione di mantenimento dei requisiti per la permanenza nel Registro;
- rendere note all'utenza le **tariffe** applicate al Trasporto Sanitario Secondario;
- esporre le tariffe presso la sede operative.

Luogo e data _____

Firma del Legale Rappresentante

DOCUMENTI ALLEGATI

1. Statuto/Atto Costitutivo comprovante la coerenza delle finalità istituzionali;
2. Elenco dettagliato dei mezzi utilizzati;
3. Elenco tariffe applicate;
4. Copia documento di identità del Legale Rappresentante

ALLEGATO D

Modello di autocertificazione annuale per il mantenimento dei requisiti ai fini della permanenza nel registro regionale dei soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario (TSS)

Alla Regione Puglia
Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza
Sociosanitaria
PEC: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autocertificazione annuale di mantenimento dei requisiti per la permanenza nel Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS)

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome del Legale Rappresentante

Codice fiscale: _____

Nato/a a _____ il // _____

Residente in _____

In qualità di Legale Rappresentante di

Denominazione del soggetto iscritto (ODV, APS, Comitato CRI) _____

Codice fiscale / P. IVA: _____

Sede legale: _____

Sede operativa: _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, che alla data odierna permangono integralmente tutti i requisiti previsti dall'Allegato B della DGR _____ per la permanenza nel Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS).

A tal fine:

- ☐ dichiaro che non sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione già depositata oppure
- ☐ comunico le seguenti variazioni (specificare):

In particolare, allego:

- ☐ Elenco aggiornato dei mezzi (Tipologia, Targa, Anno, Dotazioni, Km);
- ☐ Eventuali aggiornamenti relativi al personale, ai locali o alle coperture assicurative;
- ☐ Aggiornamento delle tariffe applicate al Trasporto Sanitario Secondario (TSS);

Luogo e data _____

Firma del Legale Rappresentante

(Allegare copia del documento di identità)

ALLEGATO E**Modello di domanda di cancellazione dal Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS)**

Alla Regione Puglia
Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
PEC: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Domanda di cancellazione dal Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS)

Il/La sottoscritto/a **[Nome e Cognome del Legale Rappresentante]**, in qualità di **Legale Rappresentante** del soggetto **[Denominazione ODV/APS/Comitato CRI]**, con sede legale in **[Indirizzo completo]**, Codice Fiscale / Partita IVA **[inserire]**,

CHIEDE

la **cancellazione** dal Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS) a far data dal **[specificare data]**, per le seguenti motivazioni:

- ☐ cessazione dell'attività di trasporto sanitario secondario
- ☐ impossibilità di garantire i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi previsti dall'Allegato B
- ☐ altra motivazione: _____

Allegati:

Copia documento di identità del Legale Rappresentante

Luogo e data: _____

Firma del Legale Rappresentante: _____